



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI LECCE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

- LAMORGESE ALFREDO Presidente
- CALO' ALESSANDRO Relatore
- PEPE PAOLO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. [redacted]/14
depositato il 22/12/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592011[redacted]000 IRAP 2007
IRPEF IVA

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0592012[redacted]000 IRAP 2007
IRPEF IVA

contro: AGENTE DI RISCOSSIONE LECCE EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:

P. [redacted] C. [redacted]
[redacted]

difeso da:

SANCES MATTEO
PIAZZA MORRONE N. 27 73100 LECCE LE

altre parti coinvolte:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE
VIALE OTRANTO 73100 LECCE LE

difeso da:

[redacted]
[redacted]

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° [redacted]/14

UDIENZA DEL

21/05/2015

ore 09:30

SENTENZA

N°

1955/05/2015

PRONUNCIATA IL:

21 MAG. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 4 GIU. 2015

Il Segretario

Il sig. P██████ C██████ propone ricorso contro un preavviso di pignoramento presso terzi, n.59/2013/██████, ed il pignoramento mobiliare n.89/2013, notificatigli dall'agente per la riscossione dei tributi Equitalia Sud SpA: tali atti erano fondati sul mancato pagamento di alcune cartelle esattoriali, fra le quali la cartella n.0592011██████-49 e la cartella n.0592012██████-47; chiedeva l'annullamento degli atti di pignoramento per inesistenza di presupposti per l'inizio dell'azione esecutiva, nonché delle suindicate cartelle propedeutiche agli stessi, annullati di diritto a causa della mancata risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate, alla sua istanza inoltrata ai sensi dell'art.1 della legge n.224 del 2012.

Si è costituita l'Agenzia delle Entrate, dichiarando la sua mancanza di legittimazione passiva in relazione alle cartelle opposte; sosteneva di non aver ricevuto alcuna comunicazione, da parte di Equitalia, in relazione all'istanza del contribuente, istanza che riferiva essere stata rigettata da Equitalia perché ritenuta irrituale e non documentata; ha chiesto il rigetto del ricorso.

Equitalia, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Commissione in favore del Giudice del lavoro, trattandosi di cartelle aventi per oggetto contributi Inps; nel merito ha escluso di aver mai ricevuto da parte del contribuente l'istanza ex art.1 L.228/2012, ma di aver ricevuto solo una nota con la quale veniva lamentata l'illegittimità del pignoramento per mancata notifica delle cartelle propedeutiche e per intervenuta prescrizione delle stesse, e di averla riscontrata comunicando al contribuente il "non accoglimento dell'istanza"; ha confermato la legittimità della comunicazione preventiva di pignoramento contestata ed ha chiesto il rigetto del ricorso.

Nell'odierna udienza di trattazione del ricorso il collegio, udito il relatore in camera di consiglio, ha deciso come segue.

Motivi della decisione-

Preliminarmente deve ritenersi sussistente la giurisdizione di questa Commissione tributaria nel caso di specie, che tratta la materia di due cartelle esattoriali aventi per oggetto Iva, Irpef ed Irap in relazione all'anno d'imposta 2007, materie certamente comprese fra quelle indicate nell'art.2 del D.Lvo 31/12/1992, n.546.

Quanto al merito si osserva che, in forza dell'art.1, comma 537, della legge 24/12/2012, n.228, i concessionari per la riscossione dei tributi *"sono tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi del comma 538"*; a sua volta il comma 538 dispone che, allo scopo di cui sopra, il contribuente presenta al concessionario *"una dichiarazione, anche con modalità telematiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per il quale si procede, sono stati interessati:*

- a) *da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;*
- b) *da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;*
- c) *(omissis)*

d) (omissis)

e) (omissis)

f) *da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.*"

Il successivo comma 539 detta la procedura per la definizione del caso, la quale è, in buona sostanza, la seguente: il concessionario invia la dichiarazione del debitore all'ente creditore, il quale entro sessanta giorni provvede a trasmettere al concessionario ed al debitore l'esito dell'esame della documentazione ricevuta ai sensi dei due precedenti commi 537 e 538; l'ancora successivo comma 540 dispone che, *"trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente scaricato dai relativi ruoli"*.

Stante quanto sopra si osserva che, nel caso di specie, deve ritenersi annullata di diritto la partita debitoria, con conseguente scarico dal ruolo relativo. In estrema sintesi, infatti, in osservanza della norma innanzi precisata: 1)-il debitore inoltra l'istanza al concessionario per la riscossione che ha dato inizio alla procedura di riscossione; 2)-il concessionario trasmette, entro i successivi dieci giorni, l'istanza all'Ente creditore, il quale, effettuate le valutazioni del caso, ne trasmette i risultati -positivi o negativi- al debitore, nonché al concessionario per i successivi provvedimenti di competenza.

Risulta dagli atti di causa che il contribuente ha inviato ad Equitalia, in data 20/5/2013, la dichiarazione (avente per oggetto "dichiarazione annullamento atti esattoriali (L.n.228/2012, art.1, commi da 537 a 544") prevista dal citato comma 537, indicando tanto le cartelle che riteneva illegittime per inesistenza della notifica nonché per intervenuta decadenza del diritto di credito, quanto l'atto di pignoramento fondato sul mancato pagamento delle stesse: la dichiarazione, pertanto, deve essere ritenuta sufficientemente documentata ed atta allo scopo.

Equitalia afferma, in controdeduzione, di aver riscontrato puntualmente la detta nota inviata dal contribuente il 20/5/2013, comunicando il "non accoglimento dell'istanza", senza altro adempimento; si osserva che tale comportamento omissivo della trasmissione della dichiarazione all'ente creditore, come previsto dall'art.539, ha di fatto bloccato la procedura sopra indicata, ponendo quest'ultimo nell'impossibilità di provvedere a sua volta agli adempimenti volti a verificare la fondatezza della dichiarazione, e, a conclusione di tali adempimenti, di comunicarne gli esiti ai due interessati (il contribuente e l'agente per la riscossione): sta di fatto che la mancata comunicazione -per la quale era previsto il termine massimo di 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente, termine che è quindi inesorabilmente scaduto- ha l'effetto di far ritenere che "le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto".

Per i motivi di cui sopra il ricorso merita di trovare accoglimento.

Le spese vanno compensate, attesa la disputabilità della lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.

Lecce, 21 maggio 2015.

Il Relatore



Il Presidente

